



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ALDO PASOLI"**  
Via G. Dalla Corte, 15 – 37131 VERONA - Tel. 045/8920222 – Fax 045/975353  
e-mail: vrtd06000c@istruzione.it - Internet: www.itcpasolivr.it  
Codice fiscale: 80012620235 – Partita IVA: esente

Circ. n. 156 / ab

Verona, lì 21.12.2011

p.v. \_\_\_\_\_

AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI  
AI GENITORI (tramite gli alunni)  
AL SITO WEB

**Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009**

Come è noto trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che "... *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*".

#### *Finalità*

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla **presenza degli studenti alle lezioni**.

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da **consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento**.

**Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.**

#### *Monte ore annuale*

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, **come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina**.

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, definiscono il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

*Pertanto si riporta il prospetto riepilogativo generale per l'anno scolastico 2011/2012:*

***il relativo orario personalizzato per ciascuna classe e il limite minimo ore presenza sono***

<i>1^ classi</i>	<i>ore 1056 (33 settimane x 32 ore)</i>	<i>limite minimo ore presenza n.792</i>
<i>2^ classi</i>	<i>ore 1056 (33 settimane x 32 ore)</i>	<i>limite minimo ore presenza n.792</i>
<i>3^ classi</i>	<i>ore 1056 (33 settimane x 32 ore)</i>	<i>limite minimo ore presenza n.792</i>
<i>4^ classi</i>	<i>ore 1056 (33 settimane x 32 ore)</i>	<i>limite minimo ore presenza n.792</i>
<i>5^ classi</i>	<i>ore 1056 (33 settimane x 32 ore)</i>	<i>limite minimo ore presenza n.792</i>

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof. Roberto Carreri*